DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI, DI MALATTIA E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO

Art. 3

Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' marzo 1990 e' soppresso il contributo di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134, a favore dell'Ente nazionale assistenza gente di mare (ENAGM). All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Versione in vigore dal 22 marzo 1990, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-di/art-3-soppressione-del-contributo-a-favore-dell-enagm

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it